



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 16 DEL 16/03/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ortona (Ch), ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **VISTI** i D.P.C.M. in date 09/03/2020 e 11/03/2020, con i quali si recano ulteriori disposizioni finalizzate – per la tutela della salute pubblica – al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "*Coronavirus - Covid-19*";
- **POSTO** che, in base alle disposizioni di cui alle summenzionate norme, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici;
- **CONSIDERATO** che, secondo le informazioni pervenute dalla locale amministrazione civica, nel porto di Ortona continuano tutt'oggi a verificarsi presenze ed assembramenti di persone lungo il molo sud;
- **TENUTO CONTO** che, sullo stesso molo, non sussistono comunque le condizioni di spazio indispensabili al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;
- **RITENUTO** pertanto, anche sulla base dei confronti con il locale Comando della Capitaneria di Porto, di dover provvedere, presso lo scalo marittimo di Ortona (Ch), all'immediata interdizione al pubblico accesso del molo sud, ciò nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute umana e della pubblica incolumità sino alla cessazione dell'emergenza di cui alle norme summenzionate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni normative nelle premesse richiamate, è vietato l'accesso di ogni persona lungo il molo sud del porto di Ortona (Ch), precisamente dalla banchina "Saraceni" sino alla zona del fanale rosso in testata.

Relativamente a tale divieto, fanno eccezione tutte le attività connesse ad esigenze



di polizia, di pubblico soccorso e per servizi tecnico-nautici, nonché le attività lavorative strettamente limitate a quanto consentito dalla normativa nazionale vigente.

Art. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

D'ORDINE DEL T. A.
IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)

Il Segretario Generale
Avv. Matteo PAROLI